

*REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE*

L.R. n.15 del 21/03/2000

L.R. n.6 del 3/4/2001

Approvato con deliberazione n. **23** del Consiglio Comunale del **31/3/2004**,
divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il **18/4/2004**

SOMMARIO

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercantili e per le fiere
- Art. 5 - Commissione Consultiva
- Art. 6 - Compiti della Commissione Consultiva
- Art. 7 - Compiti degli uffici comunali
- Art. 8 - Esercizio dell'attività
- Art. 9 - Produttori agricoli – Autorizzazione d'esercizio
- Art.10 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art.11 - Conteggio delle presenze nei mercati
- Art.12 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art.13 - Pubblicazione dei posteggi liberi
- Art.14 - Posteggi fuori mercato – Criteri di assegnazione
- Art.15 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art.16 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art.17 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art.18 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art.19 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art.20 - Indirizzi generali in materia d'orari
- Art.21 - Festività
- Art 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art.23 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico : disciplina transitoria. Rinvio
- Art.24 - Pubblicità dei prezzi
- Art.25 - Sanzioni
- Art.26 - Validità delle presenze
- Art.27 - Delega
- Art.28 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
- Art.29 - Spostamento, soppressione , trasferimento dei mercati e fiere
- Art.30 - Comunicazione al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art.31 - Definizione – Rinvio
- Art.32 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art.33 - Planimetria dei mercati
- Art.34 - Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita
- Art.35 - Utilizzo del posteggio

Art.36 - Dimensioni dei posteggi
Art.37 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
Art.38 - Scambio reciproco di posteggio
Art.39 - Messa a disposizione di aree private
Art.40 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art.41 - Decadenza della concessione del posteggio
Art.42 - Revoca della concessione del posteggio
Art.43 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria
Art.44 - Effettuazione di mercati straordinari
Art.45 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari.
Scheda

Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE

Art.46 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
Art.47 - Divieti
Art.48 - Determinazione degli orari
Art.49 - Rappresentazione cartografica
Art.50 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo –
Modalità. Orari. Divieti

Titolo IV – FIERE

Art.51 - Tipologia ed aree destinate a fiere
Art.52 - Autorizzazione per operare nelle fiere
Art.53 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria
Art.54 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari.
Schede

Titolo V – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art.55 - Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio
Art.56 - Localizzazione, caratteristiche orari dei posteggi fuori mercato

Titolo VI – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art.57 – Disposizioni igienico-sanitarie

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art.58 - Disposizioni transitorie e finali
Art.59 - Rinvio alle disposizioni di legge
Art.60 - Abrogazione

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale 21/3/2000, n.15 (Norme in materia di commercio al dettaglio, su aree pubbliche, in attuazione del D.Lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche), modificata dalla Legge Regionale 3/4/2001, n.6.

Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per **mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, per non più di 12 giornate nel corso di un anno solare;
- e) per **mercato specializzato od esclusivo**: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari, con una periodicità non superiore al mese;
- f) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- g) per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

- h) per **posteggio fuori mercato o isolato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale, soggetto al rilascio della concessione decennale;
- i) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per produttori agricoli;
- j) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- k) per **fiera specializzata**: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari;
- l) per **fiera locale**: la manifestazione avente carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare centri storici, strade e quartieri;
- m) per **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale, in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- n) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- o) per **imprenditore agricolo**: chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione di fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse di cui al D.Lgs. n.228/2001;
- p) per **presenze effettive in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o nella fiera, con utilizzo del posteggio per un periodo previsto;
- q) per **presenze in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte in cui un operatore è stato inserito nella graduatoria del mercato o della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da una rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
- r) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purchè non assegnato;
- s) per **scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- t) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

- u) per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- v) per **D.Lgs.**: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;
- w) per **L.R.**: la Legge della Regione Lombardia 21 marzo 2000, n.15;
- x) per **registro imprese**: il registro di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- y) per **BURL**: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- z) per **Ordinanza del Ministro della Salute**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3/4/2002.

Art. 3 - Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri le migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
- e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
- f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
- g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico - sanitaria;
- h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte a ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed all'offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- i) assicurare che l'individuazione di nuove aree destinate al commercio su aree pubbliche sia strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo e all'offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- j) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;

- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico – sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- k) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o di consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

Nell'individuazione delle aree da destinare a sede dei mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici e ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico – sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio – economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5 – Commissione Consultiva

Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all'art.6 del presente regolamento, è istituita una Commissione Consultiva così composta:

- Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
- n.2 rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'art.5 della Legge n.281/1998, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- n.3 rappresentanti delle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- n.1 rappresentante nominato dai titolari di posteggio;
- Comandante Polizia Locale, o suo delegato;
- Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive, con funzioni anche di segretario.

La maggior rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.

Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti. I membri effettivi e supplenti possono essere nominati anche membri supplenti. I membri effettivi e supplenti possono essere nominati soltanto per due volte.

La Commissione è nominata dal Sindaco. Dura in carica tre anni. La procedura di rinnovo va iniziata almeno tre mesi prima della data di scadenza.

La Commissione si riunisce almeno ogni sei mesi. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell'incarico. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Responsabile del Servizio Commercio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata.

Le sedute della Commissione sono pubbliche.

L'ordine del giorno deve essere inviato al Segretario ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche presso la Segreteria della Commissione, che ha sede presso il Servizio Commercio dello Sportello Unico per le Imprese ed i Cittadini.

Art. 6 - Compiti della Commissione Consultiva

I compiti della Commissione Consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento sono quelli di esprimere parere, non vincolante, sulle seguenti materie:

- a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;
- c) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei mercati e fiere;
- d) criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere;
- e) canoni e tariffe per l'occupazione di suolo pubblico nei mercati e fiere;
- f) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- g) orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- h) spostamento delle date di effettuazione di mercati e fiere;
- i) variazione nel numero di posteggi di mercati e fiere, compreso il loro ridimensionamento;

Art. 7 - Compiti degli uffici comunali

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Servizio Commercio e Attività Produttive e il Comando di Polizia Locale, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

A tale scopo i diversi uffici, in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, hanno facoltà di emanare atti volti a garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

I commercianti e le organizzazioni sindacali di categoria potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta, al Servizio Commercio per motivi inerenti la materia del commercio su aree pubbliche.

E' altresì garantita la più ampia facoltà di accesso alla documentazione amministrativa e di partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 ed ai suoi regolamenti di attuazione.

Art. 8 - Esercizio dell'attività

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni;
- b) su qualsiasi area pubblica, purchè in forma itinerante.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita . Non può essere svolto nei giorni e nelle ore in cui il titolare dell'autorizzazione è concessionario di posteggio.

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett.a), del D.Lgs., abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione in cui è stata rilasciata ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul terreno nazionale.

L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett.b), del D.Lgs., abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore , nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, Alimentare e Non Alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs..

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione degli stessi, qualora il titolare risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 9 - Imprenditori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione sempreché si tratti di denuncia regolare e completa.

La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs..

Art.10 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.445/2000.

In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione del posteggio agli agricoltori può essere fatta annualmente e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

Art. 11 - Conteggio delle presenze nei mercati

Ai fini dei successivi artt. 12, 14 e 42 sono prese in considerazione le presenze effettuate nell'anno e nei due precedenti.

Art. 12 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal funzionario responsabile del servizio commercio e attività produttive del comune sede di posteggio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.

La graduatoria è approvata dal funzionario responsabile del servizio commercio e attività produttive

Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale. Sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
- d) di non possedere più di un'autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
- e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
- f) il settore o i settori merceologici;
- g) il numero delle presenze effettuate nel mercato;
- h) l'iscrizione nel registro delle imprese;
- i) la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31/5/1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

1. maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione, semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione;
2. anzianità di iscrizione al registro imprese, con riferimento all'attività espletata nel settore commerciale;
3. anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese.

A parità dei predetti titoli **sarà data priorità al richiedente che non è titolare di altra concessione** di posteggio nel mercato. **Ad ulteriore parità, la domanda sarà valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna.** Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

Le domande possono essere inviate:

- **a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento;**
- **oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune.**

Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Servizio Commercio e Attività Produttive pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria succitata, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 13 - Pubblicazione dei posteggi liberi

Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il servizio commercio del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *BURL*, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *BURL*.

La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art.10 del presente regolamento.

Art. 14 - Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal funzionario responsabile del servizio commercio e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi consecutivi.

Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 del decreto legislativo.

Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
- d) di non possedere più di un'autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;

- e) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali (superficie di vendita, servizi, spazi annessi), del posteggio chiesto in concessione;
- f) il settore o i settori merceologici;
- g) il numero delle presenze effettuate nel mercato;
- h) l'iscrizione nel registro delle imprese;
- i) la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31/5/1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

1. maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
2. anzianità di iscrizione al registro imprese, con riferimento all'attività espletata nel settore commerciale;
3. anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
4. ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.

Le domande possono essere inviate:

- **a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento;**
- **oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo del Comune.**

Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il servizio commercio e attività produttive pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di recisione il Comune è tenuto a decidere entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria suddetta, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo Pretorio del Comune.

Art. 15 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal funzionario responsabile del servizio commercio e attività produttive.

Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione, se società di persone, deve avervi la sede legale.

Per ottenere l'autorizzazione di cui sopra deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

- a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
- d) il settore o i settori merceologici richiesti;
- e) di non essere titolare di un'altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
- f) la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31/5/1965, n.575 e successive modifiche ed integrazioni.

I cittadini extracomunitari dovranno, altresì, dichiarare di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno con indicazione di data, n. e questura di rilascio.

La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo.

La domanda viene assegnata in istruttoria al servizio commercio e attività produttive.

Qualora la domanda non sia regolare o completa il Servizio suddetto, ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

Nel caso in cui il Servizio non provveda alla comunicazione di cui sopra, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

Dovrà essere rinviata al mittente, entro 10 giorni dal ricevimento, la domanda che non sia di competenza del comune.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del funzionario responsabile del servizio commercio, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo

trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, al Servizio commercio e attività produttive.

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante in causa, relativi all'azienda ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

Il subingresso per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade il diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal funzionario responsabile del servizio commercio e attività produttive.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal funzionario responsabile del servizio commercio e attività produttive.

La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate da subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione in concessione dei posteggi

occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui all'abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 17 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge. Qualora quest'ultimo non richieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di quattro mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 18 - Sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il funzionario responsabile del servizio commercio e attività produttive può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali (dopo che si sia concluso il procedimento sanzionatorio);
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità ;
- b) la perdita della concessione di posteggio per revoca o decadenza;
- c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal funzionario responsabile del servizio commercio e attività produttive, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 20 - Indirizzi generali in materia di orari

In conformità agli indirizzi di cui all'art.9 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;
- b) la fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 7,00 e le ore 22,00;
- c) è vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;
- d) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, 25 Aprile;
- e) limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico - sanitario od altri di pubblico interesse.

Il Sindaco provvede, sentita la commissione di cui all'art.5), a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni mercato e fiera.

Art. 21 - Festività

Qualora il mercato ricada in giorni festivi non sarà effettuato. Il Comune può, a richiesta dei soggetti indicati all'art.44 del presente regolamento autorizzare lo svolgimento del mercato stesso in un altro giorno o in altra area idonea, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con apposita ordinanza, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

Art. 23 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico : disciplina transitoria. Rinvio

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 24 – Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 25 - Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di €.52,00 ad un massimo di €. 312,00, con la procedura di cui alla legge 689/1984 e successive modifiche.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art.8, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di €.100,00 ad un massimo di €.600,00.

Art. 26 - Validità delle presenze

Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 27 - Delega

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/1998, su delega del titolare, da comunicare al Servizio Commercio e Attività Produttive.

Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 28 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro il termine previsto dal presente regolamento, è considerato assente.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio commercio ed attività produttive, su segnalazione del Comando di Polizia Locale, provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il servizio succitato, nei giorni ed orario di apertura al pubblico.

Il numero delle presenze nelle fiere sarà considerato in modo complessivo (cioè dall'anno di inizio della partecipazione) qualora non vi siano state assenze consecutive e ingiustificate dell'operatore superiori a due edizioni. In caso contrario l'anzianità di presenza precedentemente maturata sarà azzerata.

Sono assenze ingiustificate quelle che avvengono al di fuori dei casi di malattia, gravidanza, servizio militare.

Art. 29 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

La soppressione di mercati e fiere, la modifica permanente della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento dei posteggi, nonché lo spostamento definitivo delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentite la Commissione di cui all'5.

Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per :

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico – sanitario .

Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data da stabilire, sentite le associazioni dei consumatori e del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 30 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal servizio commercio e attività produttive alla Camera di Commercio, entro dieci giorni dall'adozione.

Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze.

Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 31 – Definizione - Rinvio

I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti dall'art. 2 del presente regolamento.

L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al punto II.1 dell'Allegato A, della legge regionale.

L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale.

Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Comune che, nell'individuare, determina:

- a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
- b) il periodo di svolgimento dei mercati e relativi orari;
- c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
- d) il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
- e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.

La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- b) al rispetto delle condizioni igienico – sanitarie previste dalla legge;
- c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 32 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art.7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 33 - Planimetria dei mercati

Presso il Servizio Commercio e Attività Produttive è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico, una planimetria dei mercati e fiere, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi.

Art.34 – Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Ogni singolo operatore è tenuto ad agevolare l'accesso ai posteggi vacanti, assegnati temporaneamente agli spuntisti

Art. 35 - Utilizzo del posteggio

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti oggetto della propria attività, nel rispetto della vigente normativa igienico – sanitaria, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie dei posteggi.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni :

- i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a m 2,20;
- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati e non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
- il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;
- il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti.

Art. 36 - Dimensioni dei posteggi

I posteggi, tutti o parte devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto, nei limiti dimensionali di seguito stabiliti, a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

Le dimensioni dei singoli posteggi non possono superare la superficie di m.9x5.

Eventuali deroghe sino ad un massimo di m.12 x 5, possono essere richieste e consentite per la vendita di ferramenta, frutta e verdura o in caso di utilizzo di automarket.

Art. 37 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *BURL*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal funzionario responsabile del servizio commercio e attività produttive, previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

In caso di pluralità di domande, si procede a formare un'apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato;
- b) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
- c) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

La graduatoria è approvata con provvedimento del funzionario responsabile e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 38 - Scambio reciproco di posteggio

I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione originaria.

L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata all'istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

Il provvedimento con il quale "si prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del funzionario responsabile del servizio commercio e attività produttive. La durata delle concessioni rimane invariata.

Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 39 - Messa a disposizione di aree private

Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato dagli articoli 10 e 12 del presente regolamento.

Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello regionale.

La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 40 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

Agli imprenditori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare e prodotti orto-florofrutticoli.

Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 12 e 14 del presente regolamento.

Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 12, comma 4, lettera c) del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di imprenditore agricolo.

Il criterio di priorità di cui all'art. 12, comma 5, punto 3) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.

I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato.

La vendita deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria e dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici.

Art. 41 - Decadenza dalla concessione del posteggio

L'operatore, sia esso commerciante o imprenditore agricolo, decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal funzionario responsabile del servizio commercio e attività produttive, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 42 - Revoca della concessione del posteggio

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Servizio Commercio, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 43 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato dal Comando di Polizia Locale, entro le ore 8,30, sulla base di apposita graduatoria e tenuto conto del settore di appartenenza, alimentare e non alimentare.

La graduatoria è aggiornata settimanalmente dal Servizio Commercio sulla base di apposita distinta degli assenti e dei presenti, stilata dal Comando Polizia Locale.

Ai fini del conteggio delle presenze, l'operatore che ha firmato la richiesta di assegnazione di posteggi vacanti si considera:

a) assente, qualora:

- non sia presente all'assegnazione stessa;
- non occupi il posteggio assegnato o non lo occupi per tutta la durata del mercato;

b) presente, qualora si verifichino cause indipendenti dalla propria volontà. Le quali dovranno essere dichiarate immediatamente, al fine di consentire l'assegnazione ad altro esercente.

In caso di nuovo richiedente dovrà essere acquisita agli atti copia della documentazione inerente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, la quale dovrà essere trasmessa al Servizio Commercio unitamente alla domanda di assegnazione ed alla distinta suddetta.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore a 6 mesi, decade da ogni diritto ed è cancellato dalla graduatoria.

Art. 44 - Effettuazione di mercati straordinari

Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ed eventi particolari.

Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

La proposta può essere presentata, per scritto al Servizio Commercio:

- a) da almeno cinque operatori su area pubblica;
- b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
- c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998.

La proposta deve pervenire al Comune almeno novanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene accolto il parere della Commissione di cui all'art.5) e, successivamente, a cura del Servizio Commercio, viene sottoposta all'esame della Giunta Municipale, per la decisione.

La Giunta Municipale deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di non accoglimento della proposta, il diniego va comunicato ai richiedenti entro 10 giorni.

La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista, a cura del Servizio Commercio.

Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Municipale, sentita La Commissione di cui all'art.5, decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, a cura del Servizio Commercio, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

Anche alle edizioni straordinarie è ammessa l'assegnazione temporanea dei posteggi che non siano stati occupati dai titolari di posteggio entro l'orario stabilito.

Art. 45 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella SCHEDA seguente:

MERCATO DEL VENERDI'

- a) Delibera ricognitiva di G.M. n. 1315 del 27.12.1995
- b) Ubicazione: **VIADANA CAPOLUOGO**:
Piazza Manzoni, Piazza Matteotti, Via Sanfelice,
Via Manzoni, Via Rocca, Via Cavallotti, Via Verdi,
Piazza Gramsci, Via Circonvallazione Fosse, Via Parazzi
- c) Giorni ed orari: VENERDI', dalle ore 8 alle 13,00;
- d) Superficie complessiva dei posteggi del settore alimentare: mq 1.063;
- e) Superficie complessiva dei posteggi del settore non alimentare: mq.5.437
- f) Totale posteggi: n. 160, di cui :
 - n. **4** riservati agli imprenditori agricoli
 - n. **24** per il settore alimentare;
 - n.**132** per settore non alimentare
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella relativa planimetria, nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi, suddivisi per settore e per particolari ragioni di ordine igienico-sanitario e di sicurezza;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita, fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 14,00.

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Art. 46 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante può svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente e senza arrecare intralcio alla circolazione. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

E' consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di un'ora per l'esercizio dell'attività, con l'obbligo di spostarsi di almeno 100 m. dalla precedente sosta. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art.2, comma 4, non può esercitare l'attività in forma itinerante nei giorni e ore in cui è concessionario di posteggio.

Art. 47 - Divieti

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle strade del centro storico, come individuato da apposita piantina planimetrica.

Art. 48 - Determinazioni degli orari

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

Art. 49 - Rappresentazione cartografica

Presso gli uffici del Servizio Commercio e Attività Produttive e del Comando di Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 50 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo.
Modalità. Orari. Divieti

Le disposizioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del presente regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, del D.Lgs.n.228/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV
FIERE

Art. 51 - Tipologia ed aree destinate a fiere

Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento.

Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Alle fiere possono partecipare gli operatori in possesso di autorizzazione di cui all'art.28 del D.Lgs.114, provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità dei posteggi previsti.

Art. 52 - Autorizzazione per operare nelle fiere

Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Servizio Commercio, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa: Fiera dei SS. Pietro e Paolo, Fiera di S.Francesco, ecc..

Nell'istanza deve essere precisato:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.
Per le società : ragione sociale, sede legale, cognome, nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i ;
- d) articoli posti in vendita;
- e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
- f) data di iscrizione al registro imprese.

Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al

Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall'Ufficio protocollo .

La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.

Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Servizio Commercio.

Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

Il servizio commercio provvedere ad inviare ai richiedenti apposita lettera nella quale si subordina l'accoglimento della richiesta all'invio di un deposito cauzionale, determinato annualmente, a garanzia della partecipazione dell'operatore per tutta la durata della fiera, e che sarà restituito solo a chi avrà ottemperato a tale prescrizione.

Nel contempo si provvede a comunicare: giorni di svolgimento della manifestazione, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

L'assegnazione dei posteggi, verrà effettuata nei confronti di coloro che avranno provveduto e comprovato il versamento del deposito cauzionale entro il termine fissato.

Almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione, ad ogni partecipante verrà inviata concessione di posteggio con allegata apposita piantina per l'individuazione del posteggio e nel contempo.

Presso il Servizio Commercio sarà disponibile la pianta completa della disposizione dei posteggi e delle aree espositive della fiera.

In occasione delle manifestazioni fieristiche non verrà effettuata l'assegnazione temporanea dei posteggi vacanti.

Art. 53 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria

Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene richiesta l'assegnazione del posteggio;
- c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
- d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivi della corrispondenza del Comune.

Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

Art. 54 - Fiere : ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

L'ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE seguenti, distinte per singola fiera:

FIERA DEI SS.PIETRO E PAOLO

- a) Determinazione annuale del Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive
- b) Ubicazione: **VIADANA CAPOLUOGO:**
Piazza Manzoni, Piazza Matteotti, Via Sanfelice,
Via Manzoni, Via Rocca, Via Cavallotti, Via Verdi,
Piazza Gramsci, Via Circonvallazione Fosse, Via Parazzi
Piazzale Libertà
- c) Periodi di svolgimento: 29 giugno (dal venerdì al martedì successivo, a seconda della cadenza annuale)
- e) Orario: dalle ore 9,00 alle 24,00;
- f) Settori Merceologici consentiti:
 - Alimentare: Gastronomia, bevande, dolci e prodotti tipici;
 - Non Alimentare: Giocattoli, bigiotteria, pelletteria, articoli da Regalo, artigianato (escluso abbigliamento e calzature).
- g) totale posteggi per titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche: n. **45**, , di cui :
 - n. **8** per il settore alimentare (gastronomia, dolci), in Piazzale Libertà
 - n. **37** per i settori alimentari (dolci e prodotti tipici) e non alimentare in altre vie del centro storico
- h) ulteriori posteggi ed aree sono assegnati per espositori, artigiani e per la vendita diretta di opere dell'ingegno
- g) le caratteristiche della fiera mercato sono riportate nella planimetria, redatta annualmente, in base alle richieste pervenute dai vari operatori, nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva,
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi, suddivisi per settore e per particolari ragioni di ordine igienico-sanitario e di sicurezza;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

FIERA DI SAN FRANCESCO

- a) Determinazione annuale del Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive
- b) Ubicazione: **VIADANA CAPOLUOGO**: Via Aroldi
- c) Periodi di svolgimento: 1° Domenica d'Ottobre
- d) Orario: dalle ore 9,00 alle 20,00;
- e) Settori Merceologici consentiti:
 - Alimentare: Gastronomia, bevande, dolci e prodotti tipici;
 - Non Alimentare: Giocattoli, bigiotteria, pelletteria, articoli da Regalo, artigianato (escluso abbigliamento e calzature).
- f) totale posteggi per titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per entrambi i settori: **n.5**.
- g) ulteriori posteggi ed aree sono assegnati per espositori, artigiani e per la vendita diretta di opere dell'ingegno
- h) le caratteristiche della fiera mercato sono riportate nella planimetria redatta annualmente, in base alle richieste pervenute dai vari operatori, nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva,
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi, suddivisi per settore e per particolari ragioni di ordine igienico-sanitario e di sicurezza;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ZAFFERANONE

- a) Determinazione annuale del Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive
- b) Ubicazione: **VIADANA CAPOLUOGO:**
Piazzale Libertà, Centro Storico
- c) Periodi di svolgimento: 2° Sabato e Domenica di Settembre
- d) Orario: dalle ore 9,00 alle 20,00;
- e) Settori Merceologici consentiti:
 - Alimentare: Gastronomia, bevande, dolci e prodotti tipici);
 - Non Alimentare: articoli da regalo, ceramiche, artigianato artistico.
- f) totale posteggi per titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche: n. **15**, di cui:
 - n. **3** per il settore alimentare;
 - n.**12** per il settore non alimentare;
- g) ulteriori posteggi ed aree sono assegnati per espositori, artigiani e per la vendita diretta di opere dell'ingegno
- h) le caratteristiche della fiera mercato sono riportate nella planimetria redatta annualmente, in base alle richieste pervenute dai vari operatori, nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva,
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi, suddivisi per settore e per particolari ragioni di ordine igienico-sanitario e di sicurezza;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

MERCATINO D'ALTRI TEMPI

- a) Determinazione annuale del Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive
- b) Ubicazione: **VIADANA CAPOLUOGO**: Centro Storico
- c) Periodi di svolgimento: 1° Sabato dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre
- d) Orario: dalle ore 9,00 alle 20,00;
- e) Settori Merceologici consentiti:
 - Non Alimentare: articoli di antiquariato, collezionismo, numismatica, da rigattiere, chincaglieria, libri cartoline, giochi, ecc.
- f) totale posteggi per titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche: n. **20**
- g) ulteriori posteggi ed aree sono assegnati per espositori e collezionisti col divieto di vendita
- h) le caratteristiche della fiera mercato sono riportate nella planimetria redatta annualmente, in base alle richieste pervenute dai vari operatori, nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva,
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi, suddivisi per settore e per particolari ragioni di ordine igienico-sanitario e di sicurezza;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

MERCATINI NATALIZI

- a) Determinazione annuale del Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive
- b) Ubicazione: **VIADANA CAPOLUOGO**: Centro Storico
- c) Periodi di svolgimento: Ogni Sabato e Domenica del Mese di Dicembre antecedenti il Natale
- d) Orario: dalle ore 9,00 alle 19,00;
- e) Settori Merceologici consentiti:
 - Alimentare: Gastronomia, bevande, dolci e prodotti tipici);
 - Non Alimentare: Giocattoli, articoli natalizi e da regalo, artigianato artistico.
- f) totale posteggi per titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche: n. **40**;
- g) ulteriori posteggi ed aree sono assegnati per espositori, artigiani e per la vendita diretta di opere dell'ingegno
- h) le caratteristiche della fiera mercato sono riportate nella planimetria redatta annualmente, in base alle richieste pervenute dai vari operatori, nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva,
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi, suddivisi per settore e per particolari ragioni di ordine igienico-sanitario e di sicurezza;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

TITOLO V POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 55 - Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, lettera h), del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'art. 13.

I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'art. 43 del presente regolamento.

Per la revoca – decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 41 e 42 del presente regolamento.

Art. 56 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle SCHEDE che seguono:

POSTEGGI ISOLATI

- a) Ubicazione: **Frazione CIZZOLO**;
- b) Periodo di svolgimento dell'attività: annuale, a cadenza settimanale
- c) Giorni e orari: GIOVEDÌ, dalle ore 8 alle 13,00;
- d) Superficie dei posteggi: massimo m. 9 x 5;
- e) totale posteggi per titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche: n. **6**, di cui:
 - n. **2** per il settore alimentare;
 - n. **3** per il settore non alimentare;
 - n. **1** per produttore agricolo;

TITOLO VI NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

Art. 57 - Disposizioni igienico – sanitarie

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002.

Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 - Disposizioni transitorie e finali

Sono fatti salvi i mercati e le fiere istituiti precedentemente al 24 aprile 1998, che si svolgono nelle giornate domenicali e festive, compresi Natale, Capodanno e Pasqua.

Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000.

I criteri di assegnazione dei posteggi previsti nel presente regolamento non si applicano agli operatori che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge regionale, abbiano chiesto, con domanda regolare e completa, la rassegnazione dello stesso posteggio già avuto in concessione o di altro, che siano risultati liberi e disponibili al momento della richiesta.

Le concessioni di posteggi nei mercati, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciate per un periodo inferiore a dieci anni sono estese d'ufficio, a cura del Servizio Commercio e Attività Produttive a detto periodo temporale di validità.

Art. 59 - Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 60 - Abrogazione

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.